



sentenza N 508/22
Ruol. Gen N 1066/21
Cron N 2808/22
REP N 523/22

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
Termini Imerese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di pace di Termini Imerese D.ssa Rosalia Quartararo
ha emesso la seguente

SENTENZA

1066/2021/pe

Nella causa civile iscritta al n. 972/2021 del ruolo generale
vertente

TRA

Autocarrozzeria S.r.l. in persona del suo legale rapp.te pro-
tempore
sede in , n.q. di
cessionaria del credito di

pe

lo rappresenta e
difende per mandato a margine dell'originale atto introduttivo

ATTORE

E

CONVENUTA CONTUMACE

E

Assicurazioni S.p.a. c.f. 00408780583 n. q. Di mandataria
della S.p.a. con sede legale in
in persona del dirigente procuratore ad negozia
munito di poteri di rappresentanza legale, elettivamente
domiciliato in presso lo
studio dell'Avv. nella

che la rappresenta e difende
procura speciale in calce alla copia dell'atto di citazione

CONVENUTA

CONCLUSIONI



All'udienza del 21.09.2022 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali, atti e verbali di causa ed hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Autocarrozzeria in persona del suo legale rapp.te n.q. di cessionaria del credito di _____ ha convenuto in giudizio la _____ s.p.a. per la quale si è costituita la

Assicurazioni S.p.a. n.q. di mandataria e

per ivi sentirli condannare in solido per il sinistro verificatosi in data _____ 2020 ai danni dell'autovettura

condotta da _____ il quale,

mentre percorreva la rotonda in _____ improvvisamente

veniva tamponato dall'autovettura _____ di

proprietà e condotta da _____ che, provenendo da

tergo, omettendo di rispettare la dovuta distanza di sicurezza collideva con il veicolo attoreo.

A causa di tale manovra l'autovettura di _____ ha

riportato danni alla carrozzeria per € 2500,00 per il ripristino dell'auto il noleggio di vettura sostitutiva e perizia estimativa.

Con scrittura privata _____ ha ceduto il credito

del sinistro alla _____ Autocarrozzeria che a mezzo racc. A.R. ne



ha dato comunicazione alle assicurazioni rispettive chiedendo , dato il basso valore commerciale del mezzo, di cercare un veicolo simile in pari condizioni da affidare al cedente a fronte della rottamazione. In assenza di riscontro anche in merito alla negoziazione assistita parte attrice ha adito le vie legali chiedendo l'accoglimento delle domande vinte le spese.

Con comparsa di costituzione la Assicurazioni S.p.a. in virtù dell'accordo si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la improcedibilità della domanda per incertezza circa la procedura liquidata azionata nella fase stragiudiziale per la violazione del principio di alternativi in quanto il danneggiato ha l'onere di compiere una scelta circa la procedura risarcitoria ex art. 148 c.d.a. e 149 stesso codice oltre che la improponibilità dell'azione risarcitoria per mancato inoltro di idonea fattura di riparazione ed ancora la nullità del contratto di cessione del credito stipulato il 08.10.2020 avendo ad oggetto un credito futuro ed incerto il cui importo è stato solo successivamente quantificato mezzo fattura pro-forma, quindi nel merito ha contestato nel merito la domanda attorea per le singole voci di danno vaghe , generiche , contaddittorie e fuorvianti, mentre in ordine alla somma pretesa definita dall'attore in atto introduttivo *di basso valore commerciale* tanto da definire antieconomica la riparazione , possa superare il valore di mercato dell'autovettura stessa.



Per quanto dedotto ha chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice.

La causa è stata istruita con produzione di documenti e CTU tecnica .

Ritenuta la causa matura, in difetto di ulteriore attività istruttoria la stessa su richiesta delle parti e sulle conclusioni versate in atti è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 settembre 2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non comparsa.

Una questione sorta nell'ambito del contenzioso civile in particolare in ambito di di risarcimento danni da sinistro stradale, riguarda la valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel CAI recante sottoscrizione dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale in assenza di ulteriori prove .

Sul piano normativo la questione disciplinata dall'art. 143 co 2 del c.d.a. secondo cui quando il modulo è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che si sia verificato nelle circostanze e con le modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso, secondo una impostazione della Suprema Corte deve essere liberamente apprezzata dal giudice in



quanto il valore di confessione stragiudiziale il modulo lo assume solo tra le parti , tra l'altro, ove sottoscritto dal conducente che non sia proprietario, (come nel caso di specie) esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo.

Generando quindi, il modulo CAI a doppia firma, una presunzione la stessa non può fare fede e piena prova nei confronti dei litisconsorzi chiamati in giudizio. Tanto meno nei confronti del giudice in quanto la mancata comparazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale, non può integrare il valore di legalità delle dichiarazioni rese dai conducenti delle auto nel modulo , o peraltro in assenza di testimoni.

La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha affrontato la questione della legittimità di una decisione del giudice fondata unicamente sulla mancata risposta all'interrogatorio formale, in assenza di una valutazione del corredo probatorio , disponendo che << il giudice non può prescindere dall'intero corredo probatorio a sua disposizione , né può rifugiarsi in una apodittica affermazione circa la insussistenza di altri elementi contrastanti , quando gli stessi non sono stati nemmeno apparentemente presi in esame >>

Per quanto suddetto, la mancata esibizione di documentazione impartita con ordinanza , di ulteriori prove che l'attore avrebbe



dovuto fornire a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, di una CTU svolta sulla scorta di riproduzione fotografica fornita sempre da parte attrice e non invece attraverso un accertamento svolto sul mezzo danneggiato per il quale si chiede il risarcimento, rigetta le domande di parte attrice e compensa tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di Autocarrozzeria s.r.l. in persona del suo legale rapp.te n.q. di cessionaria del credito di e dispone la compensazione del spese di lite tra le parti. Così deciso Termini Imerese li 24.09.2022

Il Giudice di pace
D.ssa Rosalia Quartararo

Depositato in Cancelleria
Termini Imerese

28 SET 2022

Il Cancelliere
dr. Antonino LUNATTI